



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE

U.O.A. PRESENZE E TRATTAMENTO ACCESSORIO

Università degli Studi di Palermo		
Titolo	Classe VII	Fascicolo
N. 15991	Del 02-03-2015	
UOA10	CC	RPA Musto

Ai Dirigenti
Ai Responsabili dei Servizi Speciali
Ai Responsabili delle Strutture di Staff
Ai Responsabili Amministrativi dei Dipartimenti
Ai Responsabili Amministrativi dei Centri di Gestione
Ai Responsabili dei Poli Bibliotecari
Al Coordinatore e ai Responsabili dei Poli Didattici decentrati

E p.c. Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria
Alle OO.SS. territoriali di comparto
Al Comitato unico di garanzia

Oggetto: interventi a favore del personale di cui al Regolamento approvato il 24/02/2015.

Si comunica che, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento in oggetto, il personale T.A.B non destinatario dell'art. 64 del vigente CCNL, in servizio nell'anno 2014, potrà presentare richiesta di parziale rimborso delle spese sostenute nel 2014 per le motivazioni previste dall'art.2 del medesimo Regolamento e/o per l'erogazione di un sussidio per le ipotesi previste dall'art. 3, utilizzando l'apposita modulistica allegata.

In prima applicazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del citato Regolamento, le istanze di cui sopra potranno essere presentate entro e non oltre il 31/03/2015.

I Responsabili delle strutture in indirizzo sono invitati a dare ampia diffusione al contenuto della presente nota, che è disponibile – comprensiva di regolamento, schema di domanda, modelli di richiesta e modello di atto notorio – nel sito web dell' Unità d'Area "Presenze e trattamento accessorio".

A seguito della modifica apportata all'art.5 del suddetto Regolamento, il personale che intende presentare istanza di parziale rimborso e/o sussidio dovrà produrre copia del modello ISEE relativo ai redditi 2013 (si fa presente che per quanto previsto dalla circolare INPS del 18/12/2014 n.171 paragrafo 10.3 l'ISEE viene reso disponibile entro 10 gg. dalla richiesta). Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 14 del decreto n. 159/2013 del Presidente del Consiglio dei Ministri, le DSU in corso di validità, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.

Per quanto previsto dal comma 2-bis del medesimo art. 5, per i fattori a), b) e d) di cui all'art.3, il reddito di riferimento resta quello annuo complessivo del nucleo familiare, pertanto i richiedenti tali benefici avranno cura di allegare copia del documento dal quale si evinca tale reddito (730/3, Unico, Cud di ciascun componente il nucleo familiare).

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Valenti